



G. 30503

Sent. n.31/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore Presidente

Pierpaolo Grasso Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30503 del registro di segreteria, nei confronti di:

BERERA Giuseppe, nato a San Giovanni Bianco (BG) l'08.05.1968, residente a Foppolo (BG), in via Moia n. 3, C.F.: BRRGPP68E08H910A;

CATTANEO Santo, nato a Valleve (BG), il 20.11.1950, ed ivi residente in via IV Novembre n. 6/c, C.F.: CTTSNT50S20L623C.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023, con l'assistenza del segretario d'udienza, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi. Nessuno presente per i convenuti non costituiti in giudizio.

Svolgimento del procedimento

Con atto di citazione depositato in data 21 giugno 2023 la Procura regionale citava in giudizio gli odierni convenuti, per sentire

	condannare BERERA Giuseppe al pagamento di €. 200.000, in favore	
	del comune di Foppolo, a titolo di danno all'immagine conseguente	
	alle condotte illecite accertate con sentenza di patteggiamento	
	irrevocabile, e al pagamento, in solido con l'altro convenuto	
	CATTANEO Santo ed in favore della società <i>in house</i> Brembo Super	
	Ski, della somma di €. 462.645,48 illecitamente distratta alla predetta	
	società in qualità di amministratore di fatto il Berera e amministratore	
	di diritto il Cattaneo.	
	Il Procuratore esponeva che l'odierno procedimento – stralciato dal	
	fascicolo V2017/00824, riunito ai fascicoli V2018/00296 e	
	V2018/00297- era originato dalla denuncia in data 21.09.2016, con la	
	quale il Commissario straordinario del Comune di Carona (BG)	
	aveva segnalato alla Procura regionale una forte esposizione	
	finanziaria dell'ente locale, derivante da un contratto di fideiussione	
	con l'istituto Credito Valtellinese a garanzia di obbligazioni assunte	
	dalla società partecipata Brembo Super Ski S.r.l., invero non	
	risultante agli atti del Comune. Il Commissario, infatti, riferiva che -	
	acquisiti dall'istituto di credito il contratto e le relative delibere	
	autorizzative - era emerso che il primo non era riferibile al Sindaco	
	di Carona e che le copie delle delibere riportavano soggetti diversi	
	rispetto a quelli indicati negli atti deliberativi detenuti dall'ente.	
	Le indagini penali che erano seguite venivano, poi, trasmesse alla	
	Procura regionale con una annotazione di Polizia erariale in data	
	25.2.2020, nella quale veniva dato conto degli esiti investigativi delle	
	indagini delegate dalla Procura della Repubblica nel procedimento	
	2	

	penale n. 6625/18 R.G.N.R, a carico di BERERA Giuseppe,	
	CATTANEO Santo e PICCINELLI Enrico.	
	L'organo requirente riferiva, quindi, che nell'ambito di questa più	
	ampia indagine si erano definite le posizioni oggetto dell'odierna	
	contestazione. In particolare, con sentenza n. 191/2021 del 9.2.2021,	
	emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Tribunale di Bergamo aveva	
	applicato a BERERA Giuseppe la pena di anni due e mesi quattro di	
	reclusione, in relazione ai reati di corruzione di cui al capo di	
	imputazione a) e bancarotta fraudolenta e false comunicazioni	
	sociali, di cui ai capi di imputazione c) e d), in danno della Brembo	
	Super Ski, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo	
	del 24.2.2017.	
	Pertanto, espletati autonomi approfondimenti istruttori, la Procura	
	regionale - valutati sussistenti gli elementi costitutivi di plurime	
	ipotesi di responsabilità amministrativa- previa emissione del	
	prescritto invito a fornire deduzioni, ha convenuto in giudizio	
	BERERA Giuseppe e CATTANEO Santo, contestando al primo il	
	danno all'immagine, per un importo pari ad euro 200.000,00, patito	
	dal comune di Foppolo in conseguenza delle condotte corruttive	
	perpetrate dal medesimo, ed ad entrambi i convenuti, in solido, il	
	danno patrimoniale diretto, pari ad euro 462.645,48 cagionato,	
	mediante condotte distrattive, alla società <i>in house</i> Brembo Super Ski	
	s.r.l..	
	All'odierna udienza - data per letta la relazione con il	
	consenso delle parti - il Pubblico Ministero si è riportato alle	
	3	

	contestazioni in atti, precisando – su richiesta del Presidente – che il	
	convenuto Berera, al momento della notifica dell’invito a dedurre e	
	della successiva citazione, non si trovava in stato di interdizione	
	legale. Nessuno è comparso per i convenuti, non costituiti in	
	giudizio.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. In via preliminare, il Collegio, accertata la regolarità della	
	notifica dell’atto di citazione ad entrambi i convenuti, e preso atto,	
	della dichiarazione della Procura che il convenuto Berera, al	
	momento della notifica dell’invito a dedurre e della successiva	
	citazione, non si trovava in stato di interdizione legale, quale	
	condizione conseguente alla pena accessoria disposta nel caso di	
	condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e	
	per aver commesso un delitto non colposo, ne dichiara la	
	contumacia ai sensi dell’art. 93 c.g.c.	
	2. Con l’atto di citazione in epigrafe, sono state contestate due	
	fattispecie di responsabilità amministrativa: la prima avente ad	
	oggetto il danno all’immagine causato al comune di Foppolo,	
	ascritto al convenuto BERERA Giuseppe, in conseguenza delle	
	condotte corruttive perpetrate dal medesimo in qualità di sindaco	
	<i>pro tempore</i> ed accertate con sentenza di patteggiamento irrevocabile;	
	la seconda, ascritta ad entrambi i convenuti, in solido, per il danno	
	patrimoniale diretto, causato alla società <i>in house</i> Brembo Super Ski	
	S.r.l. in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere da	
	4	

	Berera e Cattaneo, nella qualità, rispettivamente, di amministratore di fatto e di diritto della partecipata.	
	Le domande formulate dalla Procura possono trovare parziale accoglimento nei termini di seguito spiegati.	
	3. Partendo dalla prima posta di danno, il Collegio – in via preliminare – ritiene sussistenti i presupposti di proponibilità dell’azione.	
	3.1 Con riferimento al profilo dell’azionabilità del danno all’immagine si pone, infatti, la questione della equiparabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, alla luce della nuova formulazione dell’art. 445, c. 1- <i>bis</i> c.p.p. recata dall'art. 25, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). Tale questione, rilevabile d’ufficio, va, quindi, esaminata dal Collegio <i>funditus</i> pur in assenza di eccezioni di parte.	
	Com’è noto, tale profilo è stato risolto positivamente per giurisprudenza contabile consolidata ed uniforme di primo e di secondo grado (<i>ex multis</i> , Corte dei Conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 31/2012, secondo cui “La presenza di un accertamento incontrovertibile in sede penale è condizione soddisfatta anche se trattasi di sentenza emessa in applicazione dell’art. 444 c.p.p., come si verifica nel caso di specie (C. conti, sez. II, 9 maggio 2011, n. 206”; Sezione I centrale d’appello, n. 325/2020; Sezione II centrale d’appello, n. 124/2020; Sezione Giur. Lombardia n. 316/2021).	
	Tuttavia, successivamente alle modifiche apportate all’art. 445 c.p.p. dalla cd. riforma Cartabia, sono emersi nuovi quesiti interpretativi	
	5	

in ordine alla permanenza o meno dell'equiparazione della sentenza di patteggiamento a pronuncia di condanna, ai fini dell'integrazione del presupposto di ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno all'immagine.

3.1.1 Su questo tema si registrano, ad oggi, due diverse soluzioni giurisprudenziali.

Secondo un primo orientamento, il testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, come riformulato dalla novella legislativa, inciderebbe sulla equiparabilità della sentenza di patteggiamento *“ad una vera e propria sentenza di condanna ad altri fini”*, negandola, qualora non siano applicate pene accessorie (*in terminis*, Sez. giur. Puglia, sent. n. 270/2023; Sez. giur. Campania, sent. n. 409/2023). In tal senso militerebbe il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. che prevede, infatti, che leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna non producono effetti se non siano state applicate pene accessorie.

Pertanto, secondo la giurisprudenza citata, *“poiché la disposizione che in via residuale equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna è contenuta proprio nell'ultimo periodo dello stesso comma 1 bis dell'articolo 445 CPP e considerato che tale disposizione codicistica costituisce norma di legge diversa da quella penale (dovendosi ritenere per legge penale solo le norme incriminatrici contenute nel codice penale o in leggi speciali), ne consegue che l'equiparazione tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna ai fini della configurabilità della*

condizione di proponibilità dell'azione di danno all'immagine della pubblica amministrazione si integra soltanto nel caso in cui vengono anche applicate pene accessorie". Tale approdo esegetico sarebbe anche sostenuto "dalla considerazione che la novella normativa riguardante l'applicazione delle pene accessorie si configura come un meccanismo che da un lato rafforza i termini di premialità dell'istituto del cosiddetto patteggiamento della pena in sede penale anche nei casi di pena principale superiore ai due anni e dall'altro esclude il previgente automatismo di esclusione delle pene accessorie nei casi di pena principale al di sotto del suddetto limite, ancorando l'applicazione delle stesse alla gravità della condotta posta in essere dall'imputato a prescindere dal regime sanzionatorio principale" (Sez. Puglia, sent. n. 270/2023 cit.).

Diversamente, un secondo orientamento, allo stato maggioritario, ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame di danno all'immagine il secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. In questi termini si è espressa la Sezione giurisdizionale Toscana, secondo la quale "la novella dell'art. 445 del c.p.p. non può essere letta in contrasto con il chiaro dato letterale, che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell'efficacia di "disposizioni di leggi extrapenali" equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi pene accessorie e ammettendola nell'opposto caso di loro irrogazione. Orbene, non è dato rinvenire nell'ordinamento alcuna disposizione di legge extrapenale che equipari la sentenza di patteggiamento della pena alla sentenza penale di condanna in tema di danno all'immagine della P.A.

Come accennato, il danno all'immagine è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici contabili e trova il proprio riferimento normativo nel quadro della disciplina della responsabilità per danno ingiusto all'erario e nella tutela dei beni della vita della reputazione e della credibilità della Pubblica Amministrazione, intesa come persona giuridica, lesi dalla condotta criminosa dei propri dipendenti "(Sez. giur. Toscana, sent. n. 307/2023).

Nello stesso senso, si sono espresse, anche, la Sezione giurisdizionale Sicilia con la sentenza n. 137/2023; la Sezione giurisdizionale Veneto con la sentenza n. 142/2023; la Sezione di Appello Sicilia con la recente sentenza n. 2/2024; la Sez. giurisdizionale Umbria con le sentenze nn. 38/2023 e 53/2023; la Sez. giurisdizionale Marche con la sent. n. 19/2023 e la Sez. giurisdizionale Bolzano con la sent. n. 4/2023.

3.1.2 Anche questa Sezione si è già pronunciata su tale specifica questione, ritenendo che le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza contabile - all'indomani delle previsioni introdotte con il cd. "lodo Bernardo", D.L. 78/2009 art. 17, comma 30 ter, conv. in L. 102/2009- (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione I Appello, n. 325/2020; Corte dei conti, Sezione II Appello, n. 124/2020) - siano da confermare anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis c.p.p., recata dall'art. 25 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, in quanto il tenore letterale dell'eccezione introdotta al secondo periodo attiene espressamente alle equiparazioni stabilite da "*disposizioni di leggi diverse da quelle penali*", mentre la fattispecie in

	esame si fonda sull’equiparazione della sentenza di patteggiamento	
	a una pronuncia di condanna frutto di interpretazione	
	giurisprudenziale, confermata proprio dal terzo periodo del comma	
	1-bis dell’art. 445 c.p.p. (cfr. Sezione giur. Lomb., sent. n. 69/2023; id.	
	ord. n. 28/2023; id. sent. n. 1/2024).	
	Il Collegio ritiene, quindi, di dare continuità a tale solco	
	interpretativo che, allo stato, appare confortato da un orientamento	
	maggioritario della giurisprudenza di primo grado, pronunciatasi in	
	merito.	
	La soluzione adottata, invero, appare maggiormente aderente al	
	dato normativo vigente sotto diversi profili.	
	In primo luogo, emerge il dato letterale della disposizione.	
	Se si considera, infatti, che gli interventi legislativi in materia di	
	danno all’immagine, ossia l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e	
	l’art. 51, commi 6 e 7, c.g.c., (norme diverse da quelle penali) non	
	prevedono alcuna equiparazione tra sentenza di patteggiamento e	
	sentenza di condanna, ai fini dell’esercizio della nominata azione	
	per danno all’immagine, appare evidente che le stesse non	
	soggiacciono all’inefficacia prevista dall’art. 445, comma 1-bis,	
	secondo periodo c.p.p. e, quindi, non rientrano tra le eccezioni	
	“aggiunte” dalla “ Riforma Cartabia” al terzo periodo del comma 1-	
	bis (<i>“Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo (...)”</i>).	
	Conseguentemente il regime giuridico “generale” recato dal terzo	
	periodo del comma 1-bis rimane sostanzialmente immutato rispetto	
	alla previgente formulazione, per quanto riguarda la fattispecie in	
	9	

discorso, (*“Salvo quanto previsto [dal primo o dal secondo comma] o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”* versione vigente; *“Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”* versione previgente).

La peculiare tecnica con cui è stato riformulato il comma 1-bis avvalorata una tale esegesi, secondo il primario criterio letterale, posto che la norma conferma – salvo le eccezioni indicate – il principio generale dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna.

Ciò considerato, non appaiono esserci “nuovi” motivi per discostarsi dal precedente solco interpretativo secondo il quale il comma 1-bis dell’art. 445 c.p.p. *“nega, invero, unicamente l’efficacia vincolante extrapenale della decisione di patteggiamento, senza investire il diverso e distinto profilo qui all’esame [relativo all’equiparazione della sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna ai fini dell’integrazione del presupposto di ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno all’immagine]. La medesima disposizione, in definitiva, si limita a precludere la possibilità di estendere alle decisioni di patteggiamento gli effetti previsti dall’art. 651 c.p.p. per le sentenze di condanna (ovvero, l’idoneità a fare “stato” nei giudizi civili ed amministrativi per il risarcimento [ai fini dell’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell’imputato, con effetti sulla prova dei fatti]), ma non esclude l’equiparabilità ai fini della perseguibilità del danno all’immagine”* (cfr. Corte dei conti, sez. II, App. n. 14/2022 e nello stesso

senso, ex plurimis, Corte conti, Sez. III, App., nn. 423/2021 e 124/2020; Sez. I, App., nn. 423/2021, 78/2021, 63/2019, 674/2018, 353/2018 e 809/2012)” (riportato, unitamente ai precedenti giurisprudenziali, da Sez. Toscana, sent. n. 307/2023cit.).

In secondo luogo, anche il dato logico-finalistico, ritraibile dal criterio di delega e dalla *Relazione illustrativa* al decreto legislativo delegato, conforta questo indirizzo ermeneutico.

Al fine di incentivare il ricorso all’applicazione della pena su richiesta delle parti, il legislatore delegante ha, infatti, individuato un primo criterio in materia di confisca e pene accessorie (art. 1, comma 10, lett. a), n. 1) ed un secondo criterio, recato dall’art. 1, comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega, volto a «*ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi*».

Detto criterio “*contiene una indicazione precisa (prevedere che la sentenza di patteggiamento «non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare»)* ed una dai contorni più sfumati (*prevedere che la sentenza di patteggiamento «non abbia efficacia di giudicato (...) in altri casi*)». La prima direttiva è assolta mediante la proposta abrogazione dell’inciso «*salvo quanto previsto dall’articolo 653*» in apertura dell’art. 445, comma 1-bis c.p.p., senza che vi sia necessità di intervenire sull’art. 653 c.p.p., che continua a riferirsi alle sole sentenze di assoluzione e di condanna. Per la realizzazione del secondo obiettivo si propone una formulazione normativa articolata su due livelli. A un primo livello (art. 445, comma 1-bis, primo

periodo c.p.p.), si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi. A un secondo livello (art. 445, comma 1-bis, secondo periodo c.p.p.), ricordando la formulazione dell'art. 20 c.p. («le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa»), si propone di stabilire che, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (ciò già avviene ex lege sino ai due anni ed avverrà in base ad eventuale accordo di parte sopra i due anni, per effetto del nuovo art. 444, comma 1 c.p.p.), vengono meno anche tutti gli altri effetti penali. Per effetti penali si intendono dunque tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali. La formulazione proposta ha il vantaggio per cui non vi è necessità di intervenire su tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie" (Relazione cit., p. 130).

Orbene, ai fini che qui interessano, risulta particolarmente significativo il passaggio della prefata Relazione in cui si specifica che "il presente criterio contiene una indicazione precisa (prevedere che la sentenza di patteggiamento «non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare») ed una dai contorni più sfumati (prevedere che la sentenza di

patteggiamento «non abbia efficacia di giudicato (...) in altri casi»).

Questo secondo obiettivo, volto a “ridurre” gli altri effetti vincolanti che la sentenza penale irrevocabile di patteggiamento è in grado di esplicare “in altri casi”, non definisce con precisione le situazioni da regolamentare, lasciando così al legislatore delegato la possibilità di valutare in che modo realizzare questo secondo obiettivo.

Su questo fronte, la Relazione dà conto della scelta operata, spiegando di aver voluto agire con una formulazione normativa articolata su due livelli:

- il primo, che sancisce espressamente l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale (comma 1-bis, primo periodo);
- il secondo, che stabilisce il venir meno anche di tutti gli altri effetti penali, ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie (comma 1-bis, secondo periodo).

A questo proposito la Relazione specifica ulteriormente che per effetti penali si intendono – richiamando la formulazione dell’art. 20 c.p.- “tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali”, così da non rendere necessario l’intervento su “tali leggi speciali, che restano in vigore e continuano ad applicarsi ogni volta che alla sentenza di patteggiamento verranno ricollegate pene accessorie”.

	Così chiarite dallo stesso legislatore delegato le determinazioni	
	adottate nell'ambito del criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 10,	
	lett. a), n. 2, non sembra – neppure sul fronte di una esegesi logico-	
	sistematica – che tra gli automatismi discendenti <i>ope legis</i> da una	
	sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento si sia inteso	
	ricomprendere il requisito di proponibilità dell'azione per il	
	risarcimento del danno all'immagine previsto:	
	a) dall'art. 17, comma 30-ter, primo periodo del d.l. n.79/2009 e succ.	
	modd., secondo cui “Le procure della Corte dei conti esercitano	
	l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei	
	modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”;	
	b) dall'art. 1, comma 1-sexies, della L.20/1994 (comma inserito	
	dall'art. 1, comma 62, L. 6 novembre 2012, n. 190), secondo il quale	
	<i>“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della</i>	
	<i>pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro</i>	
	<i>la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in</i>	
	<i>giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di</i>	
	<i>denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal</i>	
	<i>dipendente”;</i>	
	c) dall'art. 51 comma 7 c.g.c., che prevede la comunicazione, alla	
	Procura contabile, della <i>“sentenza irrevocabile di condanna”</i>	
	<i>pronunziata nei confronti di dipendenti di pubbliche amministrazioni per i</i>	
	<i>delitti commessi a danno delle stesse</i> (riprendendo il previgente testo	
	dell'art. 7 l. n. 97/2001, contestualmente abrogato dall'art. 4, lett. g)	
	delle norme transitorie e abrogazioni, allegato 3 al c.g.c.).	
	14	

Pertanto, come già rilevato, non solo in questi casi l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna è frutto di interpretazione giurisprudenziale e non di normativa extrapenale, ma neppure può ritenersi che l'individuazione della sentenza di condanna quale presupposto di proponibilità dell'azione giudiziaria configuri uno di quegli automatismi *ex lege* a cui la riforma Cartabia ha inteso riferirsi.

Inoltre, ad avviso del Collegio, l'espresso riferimento alla *voluntas legis di ridurre gli effetti penali discendenti automaticamente da una sentenza di condanna o di patteggiamento secondo "una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali"*, porta a ritenere – da un punto di vista sistematico- che il riferimento contenuto nel secondo periodo del comma 1-bis alle "*disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, alla sentenza di condanna*" possa – in definitiva- intendersi secondo un'accezione ampia di "ordinamento penale", comprensivo sia delle disposizioni penali sostanziali che processuali, tra cui specificamente il terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p.

Venendo, dunque, al caso in esame, alla luce di quanto sin qui considerato ed argomentato, questo Collegio conclude per l'ammissibilità del presente giudizio di responsabilità per danno all'immagine della P.A., stante l'intervenuto perfezionamento del presupposto dell'azione richiesto dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009, costituito dalla sentenza di patteggiamento, ormai irrevocabile, n. 191/2021 del 9.2.2021, emessa dal Tribunale di

	Bergamo a carico dell'odierno convenuto Berera, equiparata, per tali	
	effetti, a sentenza penale di condanna, dall'art. 445, comma 1-bis,	
	terzo cpv., del c.p.p.	
	3.1.3 Analogamente, l'azione va ritenuta procedibile anche con	
	richiamo alla tipologia dei reati per i quali, nel caso di specie, vi è	
	stata la sentenza irrevocabile nei confronti di Berera Giuseppe.	
	Sul punto - premesso che la domanda della Procura risulta	
	circoscritta al reato di corruzione, di cui al capo a) della sentenza in	
	discorso, il Collegio può esimersi dall'affrontare espressamente la	
	dibattuta tematica della proponibilità dell'azione in caso di sentenza	
	di condanna per reati che non rientrano tra i delitti propri commessi	
	contro la P.A., di cui al capo I, titolo II del libro secondo del codice	
	penale, sicché a questo punto può essere affrontata nel merito la	
	domanda proposta dalla Procura.	
	3.2. L'organo requirente fonda la richiesta risarcitoria in esame,	
	sulla base delle risultanze del processo penale versate in atti. In	
	particolare, rappresenta come le dichiarazioni spontanee	
	autoaccusatorie rese dal vicesindaco del Comune di Carona, Mauro	
	Arioli, in merito alla vicenda corruttiva per agevolare	
	l'approvazione da parte della Provincia di Bergamo del Piano di	
	Governo del Territorio del Comune di Foppolo, siano state	
	confermate - in sede di interrogatorio - dallo stesso Berera	
	Giuseppe (doc. 2, file 23431, pagg. 4-7, file 23437 pagg. 67-70 e da	
	785 a 791, file 23455, pagg. da 14 a 20).	
	In convenuto avrebbe, infatti, riferito che al fine di agevolare ed	
	16	

	accelerare l'iter di approvazione del P.G.T., e quindi, "sbloccare la	
	situazione", si era rivolto a due consulenti bergamaschi, i fratelli	
	BOCCOLINI Fulvio e Maria Cristina, i quali si erano presentati quali	
	"risolutori" delle problematiche legate all'approvazione dello	
	strumento urbanistico dei comuni di Foppolo e Valleve, offrendo un	
	"servizio" di intermediazione con l'Assessore all'Urbanistica della	
	Provincia di Bergamo.	
	Questo interessamento si era reso necessario in quanto i PP.GG.TT.,	
	che prevedevano importanti trasformazioni edilizie dell'assetto	
	urbano, soprattutto con riguardo al comune di Foppolo,	
	riconoscendo rilevanti volumetrie per l'implementazione dell'offerta	
	ricettiva turistico-alberghiera, presentavano profonde criticità e	
	risultavano non conformi con il Piano Territoriale di Coordinamento	
	Provinciale di Bergamo.	
	Per la risoluzione di tale problematica, i BOCCOLINI avevano	
	richiesto al BERERA il pagamento di una tangente, pari	
	complessivamente a circa 1 milione di euro, della quale una quota,	
	pari a circa 200.000,00 euro, avrebbe dovuto essere "retrocessa" allo	
	stesso sindaco <i>pro tempore</i> del comune di Foppolo.	
	Conseguentemente, in adesione a tale richiesta il sindaco BERERA	
	aveva coinvolto differenti operatori economici orobici interessati al	
	progetto speculativo, capeggiati da Vistalli Battista, imprenditore	
	edile, al fine di reperire la dazione illecita, di cui in parte avrebbe	
	egli stesso beneficiato.	
	I fatti sarebbero poi stati riscontrati anche dalle dichiarazioni dei co-	
	17	

	indagati BOCCOLINI Maria Cristina e BOCCOLINI Fulvio in data	
	30.7.2018 (doc. 2, file 23437 pagg. da 594 a 607, fasc. di Procura).	
	La Procura, quindi, ritenuta provata la condotta lesiva	
	dell'immagine e del prestigio del Comune di Foppolo nonché	
	l'elemento soggettivo del dolo, alla stregua degli elementi probatori	
	forniti e dell'accertamento operato al capo a) della sentenza n.	
	191/2022, chiede la condanna di Berera al risarcimento del danno,	
	quantificato equitativamente in €. 200.000, corrispondente alla	
	tangente promessa, non potendo applicarsi il comma 1- <i>sexies</i> della l.	
	20/1994 in considerazione dell'effetto "moltiplicatore" della lesività	
	sul bene protetto, attribuito al rilevante <i>strepitus fori</i> di cui sarebbe	
	prova anche lo studio redatto da un dottorando dell'Università	
	degli Studi di Milano - Dipartimento di Studi internazionali,	
	giuridici e storico politici - in occasione del 'Corso di Dottorato in	
	Studi sulla criminalità organizzata XXXII ciclo' a.a. 2018/2019	
	intitolato: "CRIMINALITÀ E COMUNITÀ. IL CASO DELLE VALLI	
	BERGAMASCHE" (doc. 8, fasc. di Procura).	
	3.2 La domanda può trovare parziale accoglimento per le	
	seguenti ragioni.	
	Le allegazioni contenute nel fascicolo processuale consentono di	
	ritenere comprovati tutti gli elementi costitutivi della domanda	
	risarcitoria.	
	A tale proposito va ritenuta la mera valenza indiziaria della	
	sentenza di patteggiamento quale fatto storico e la necessità che tali	
	risultanze siano avvalorate con ulteriori elementi probatori utili,	
	18	

	anche a fronte dell'espressa inutilizzabilità di siffatta pronuncia	
	giudiziale "ai fini di prova" anche nel giudizio contabile, sancita	
	dall'art. 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p. modificato dal D.lgs 150/2022.	
	Nel caso in esame, la Procura pone a corredo della propria domanda	
	una serie di elementi di prova, tratti dalle risultanze delle indagini	
	svolte in sede penale, che possono essere prudentemente apprezzati	
	in questa sede ai fini dell'accertamento della responsabilità.	
	Sicché la decisione risulta sorretta non solo dagli indizi ritratti dalla	
	sentenza di patteggiamento ma, soprattutto, da plurimi elementi di	
	prova idonei a dimostrare i presupposti di fondatezza della	
	domanda.	
	In particolare, sotto il profilo della sussistenza della condotta illecita	
	contestata, appaiono significative le dichiarazioni rese dallo stesso	
	Berera Giuseppe in sede di interrogatorio di garanzia dinnanzi alla	
	Gip dott.ssa Sanesi in data 27.06.2018 (Doc.2, file 23437, pag. 258 e	
	ss., fasc. di Procura), il cui contenuto, auto ed etero accusatorio, si	
	sostanzia in una piena ammissione dei fatti contestati nell'ordinanza	
	di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. Berera, in	
	tale sede, ha reso ampia confessione relativamente a plurimi episodi	
	corruttivi, tra cui anche quello oggetto dell'odierna contestazione,	
	spiegando come i fratelli Cristina e Fulvio Boccolini si fossero	
	proposti come intermediari dell'assessore provinciale dell'epoca per	
	sbloccare l'approvazione dello strumento urbanistico di Foppolo e	
	Valleve, richiedendo una dazione illecita di un milione di euro.	
	In sede di interrogatorio, Berera ha anche confermato la sua	
	19	

	funzione di collettore della predetta somma tangenzia, precisando	
	che solo una parte della somma richiesta -raccolta in due <i>tranche</i>	
	tramite imprenditori di zona interessati alle modifiche del piano	
	regolatore- fosse stata effettivamente pagata.	
	Berera ha ammesso, inoltre, che una parte di queste somme gli	
	sarebbe stata promessa dai fratelli Boccolini, i quali -nei rispettivi	
	interrogatori (trascritti nell’annotazione di PG n. 491100/18, pag. 23	
	e 24, doc. 3, all. cd rom pp 6625, fasc. di Procura)- hanno confermato	
	la circostanza.	
	Pertanto, salvo quanto si specificherà in punto <i>quantum</i> , l’illecita	
	condotta ascritta al sindaco Berera e il comportamento tenuto in	
	consapevole violazione dei doveri d’ufficio, risultano da un lato	
	sufficientemente comprovati da plurimi elementi investigativi in atti	
	e dall’altro idonei – sotto il profilo causale – a determinare un grave	
	nocumento all’immagine e alla reputazione dell’amministrazione	
	comunale di cui Berera rappresentava, all’epoca dei fatti, la più alta	
	carica.	
	Il danno all’immagine, infatti, pur essendo un danno evento diverso	
	dalla condotta lesiva che lo ha generato, è tuttavia pur sempre	
	riconnesso dall’ordinamento a quelle condotte penalmente illecite	
	cui consegue la lesione del bene giuridico del buon andamento della	
	Pubblica Amministrazione e il discredito, alla credibilità ed	
	affidabilità degli organi e degli uffici pubblici che ne deriva	
	nell’opinione pubblica, proprio in virtù della immedesimazione	
	organica del soggetto agente con l’Ente di appartenenza.	
	20	

	Gli effetti sulla percezione della correttezza dell'azione della	
	Amministrazione, presso cui il dipendente infedele opera e cui	
	appartiene, sono immediati e diretti e prospettano l'immagine di	
	una burocrazia corrotta, inefficiente, non improntata al	
	perseguimento dell'interesse pubblico ma piegata all'ottenimento di	
	interessi privati.	
	La quantificazione di tale posta di danno, per giurisprudenza	
	consolidata, prescinde dal reale investimento di risorse finanziarie,	
	umane e strumentali che lo Stato apparato appresta per	
	implementare la fiducia della collettività nelle istituzioni e nella	
	puntuale gestione dei servizi pubblici e va effettuata, in via	
	equitativa, applicando il criterio presuntivo del <i>duplum</i> dell'utilità o	
	dei vantaggi illeciti percepiti (art.1, c. 1-sexies L. 20/1994), salvo	
	elementi che giustifichino il superamento di detta presunzione in	
	aumento o diminuzione.	
	Differentemente, in assenza della prova di un effettivo	
	arricchimento patrimonialmente valutabile, o qualora i vantaggi non	
	siano oggettivamente determinabili, la quantificazione, va effettuata	
	sempre in via equitativa, ma ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla base	
	degli indicatori di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di	
	consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato	
	etc.), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel	
	procedimento dal soggetto agente, etc.) e sociale (diffusione	
	all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione della notizia, etc.)	
	ampiamente elaborati in sede giurisprudenziale contabile.	
	21	

In sostanza, quindi, allorquando non possa trovare applicazione, l'art. 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 - non essendo provata l'illecita percezione di somme di denaro o di altre utilità da parte del convenuto - il danno all'immagine può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto degli indicatori di natura oggettiva, soggettiva e sociale, individuati dalla giurisprudenza contabile e, in particolare nelle sentenze delle SS.RR. della Corte dei Conti nr. 10/2003 QM e 1/2011/QM. (cfr. Sez. II, Centrale Appello n. 647 del 26 settembre 2017; n. 68 del 4 marzo 2019 e n. 247/2021).

La Procura, nel caso di specie, ritenendo non applicabile *“la previsione di cui al comma 1-sexies, dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994 in considerazione del ruolo rivestito dal BERERA nella vicenda corruttiva, ampiamente esposto nella parte in fatto”*, ha effettuato *“una quantificazione in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando i criteri elaborati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 10/QM/2003”*.

Pertanto, in considerazione della gravità del reato di corruzione, della qualità di sindaco rivestita dal Berera, del *clamor fori*, recato dai plurimi articoli di stampa oltre che da uno studio di dottorato del 2018-2019, intitolato *“CRIMINALITÀ E COMUNITÀ. IL CASO DELLE VALLI BERGAMASCHE”* *“con conseguente effetto moltiplicatore della lesività sul bene protetto”*, la Procura ritiene congruo quantificare il danno all'immagine nell'importo di €. 200.000,

	<i>“corrispondente, altresì, alla somma che lo stesso BERERA avrebbe dovuto ricevere dall'operazione”.</i>	
	Tuttavia, alla stregua degli elementi allegati in atti, può ritenersi	
	sufficientemente provata l'entità dell'importo illecito di €. 30.000,	
	versato dai fratelli Boccolini a Berera per il suo ruolo di collettore	
	delle tangenti.	
	In questo senso convergono le dichiarazioni rese in sede di	
	interrogatorio da Cristina e Fulvio Boccolini nonché	
	dall'imprenditore Lima, il quale era stato incaricato proprio da	
	Berera di versare la seconda <i>tranche</i> della tangente su di un conto	
	svizzero pari ad €. 300.000, di cui l'importo poi consegnato a Berera	
	costituisce una parte pari al 10 per cento (DOC. 3, All. cd rom,	
	Annot. PG 558073/19 pg. 18, fasc. di Procura).	
	Ciò premesso, sulla scorta delle direttrici ermeneutiche, sopra	
	ricordate, che il Collegio condivide, la quantificazione del danno	
	all'immagine, va effettuata applicando il criterio previsto dal comma	
	1- <i>sexies</i> in discorso, in quanto - alla stregua degli elementi allegati in	
	atti - risulta comprovato l'importo illecito percepito da Berera.	
	Alla luce delle allegazioni ritraibili dall'atto di citazione, il criterio	
	presuntivo del <i>duplum</i> tangenzioso appare congruo rispetto alla	
	gravità delle conseguenze dannose riferibili all'episodio illecito in	
	contestazione.	
	A tale proposito, il Collegio non può non rilevare che tra le notizie	
	stampa depositate in atti (Doc. 7, fasc. di Procura) molte riguardano	
	in particolare la posizione dell'allora assessore all'urbanistica della	
	23	

	Provincia di Bergamo (e poi senatore) nonché la più ampia vicenda	
	processuale nella quale è inserito l’episodio illecito di cui Berera è	
	chiamato a rispondere in questa sede sotto il profilo del danno	
	all’immagine. Anche “ <i>l’effetto moltiplicatore</i> ” della lesione, attribuito	
	dalla Procura (Doc. 8, fasc. di Procura) alla tesi di dottorato sulla	
	criminalità delle valli bergamasche, va valutato tenendo presente	
	che la complessiva ricostruzione del fenomeno ivi descritta, nella	
	parte dedicata al caso di studio “ <i>Foppolo, La Monopolizzazione</i>	
	<i>Amministrativa</i> ” (cap. 4, da pag. 163 a 240), analizza la situazione in	
	una prospettiva temporale particolarmente lunga, nella quale	
	l’episodio corruttivo di cui è causa costituisce solo uno dei tanti	
	aspetti dell’intera vicenda ivi considerata.	
	Pertanto, il Collegio ritiene che il danno all’immagine imputabile	
	all’odierno convenuto, calcolato secondo il criterio presuntivo recato	
	dall’art. 1, c.1- <i>sexies</i> della L. 20/1994, vada quantificato in €.	
	60.000,00 pari al doppio dell’utilità illecita percepita da Berera	
	Giuseppe per l’episodio corruttivo di cui al capo a) della sentenza di	
	patteggiamento n. 191/2021, divenuta irrevocabile in data 4.4.2021.	
	4. Il Collegio passa, quindi, ad esaminare la seconda fattispecie	
	di responsabilità contestata, in solido ad entrambi i convenuti	
	BERERA Giuseppe e CATTANEO Santo, per il danno patrimoniale	
	diretto, causato alla società <i>in house</i> Brembo Super Ski S.r.l. in	
	conseguenza delle condotte distrattive poste in essere nella	
	rispettiva qualità, di amministratore di fatto e di diritto della	
	menzionata società partecipata.	
	24	

L'organo requirente - dopo aver preliminarmente sostenuto la natura *in house* della società Brembo Super Ski S.r.l., argomentata sulla base delle disposizioni statutarie espressamente comprovanti i necessari requisiti previsti dalla consolidata giurisprudenza in materia (DOC. 6, fasc. di Procura) – contesta ai convenuti di aver illecitamente distratto (tra il 2014 e il 2015) dalla Brembo Super Ski S.r.l. la complessiva somma di €. 462.645,48. A sostegno della domanda, la Procura rileva che, durante le indagini afferenti alla seconda *tranche* della tangente di €. 300.000, erano emersi artifici contabili perpetrati dagli amministratori *pro tempore* della Brembo Super Ski, integranti i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, di cui ai capi c) e d) della sentenza di patteggiamento n. 191/2021. Secondo la prospettazione accusatoria, le risultanze investigative avrebbero comprovato:

- la qualità di amministratore di fatto di Berera Giuseppe nel periodo 2014-2017, quando Cattaneo Santo gli era succeduto nella carica di presidente del C.d.A. della Brembo Super Ski, da Berera rivestita dal 3.7.2006 al 23.4.2014;

- la distrazione di €. 350.000, pagati senza causa dalla Brembo Super Ski alla società GESIM Srl di Lima Santo, così individuate

Strumento	Data Valuta	Importo	Sottoscrittore assegno/ordine bonifico	Reale beneficiario	Amm.re di diritto B.S.S.	Amm.re di fatto B.S.S.
Bonifico	17.11.2014	70.000,00 €	Bonifico Mandato di pagamento nr. 828 del Comune di Foppolo con causale "anticipazione somme per conto di B.S.S."	GESIM Srl Lima Sergio	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Bonifico	14.11.2014	80.000,00 €	Bonifico	GESIM Srl Lima Sergio	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Bonifico	11.12.2014	200.000,00 €	Bonifico	GESIM Srl Lima Sergio	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
TOTALE		€ 350.000,00				

- la distrazione di ulteriori risorse della Brembo Super Ski S.r.l., destinate a favore di soggetti terzi rispetto al soggetto indicato nella contabilità della società quale beneficiario dei pagamenti (GESIM S.r.l), per un ammontare complessivo di € 112.645,48 così individuate

Strumento	Data Valuta	Importo	Sottoscrittore assegno/ordine bonifico	Reale beneficiario	Amm.re di diritto B.S.S.	Amm.re di fatto B.S.S.
Assegno	01.10.2014	30.000,00 €	BERERA Giuseppe	VISTALLI Battista	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Assegno	27.01.2015	30.000,00 €	BERERA Giuseppe	GESCO S.r.l	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Cambiale	14.05.2015	10.000,00 €	CATTANEO Santo	CARLO GAVAZZI IMPIANTI	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Cambiale	28.08.2015	10.000,00 €	CATTANEO Santo	OLLI SCAVI	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Assegno circolare	18.09.2015	8.000,00 €	Non noto	CANEVA Roberto	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Bonifico	12.10.2015	10.000,00 €	disposto tramite homebanking	GENNARI Cristina	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Bonifico	21.10.2015	3.000,00 €	disposto tramite homebanking	BELLOMO Angela	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Bonifico	17.11.2015	6.526,53 €	disposto tramite homebanking	GENNARI Cristina	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
Assegno bancario	30.11.2015	5.118,95 €	CATTANEO Santo	CANEVA Roberto	CATTANEO Santo	BERERA Giuseppe
TOTALE		€ 112.645,48				

Secondo quanto prospettato nell'atto di citazione, "alcune rappresentazioni dei fatti aziendali registrate nel mastrino "fornitori c/anticipi per acconti" ovvero nel mastrino "Gesim" (esercizio commerciale 1.10.2015-30.09.2016) discordavano con le risultanze degli accertamenti bancari condotti sui rapporti di conto corrente intestati alla partecipata pubblica. Gli stessi beneficiari delle somme individuati dagli accertamenti bancari, escussi a sommarie informazioni, hanno confermato l'assenza di rapporti, sia professionali sia economici, con la partecipata Brembo Super Ski S.r.l., nonché con la GESIM Srl." (pg. 13 e 14 dell'atto di citazione). Conseguentemente, l'ammanto è stato imputato agli odierni

	convenuti che – nella loro qualità di amministratore di fatto e di	
	diritto – avevano distratto le predette somme, avendone la	
	disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio.	
	4.1 In via preliminare, il Collegio – in adesione alla	
	prospettazione dell’organo requirente – ritiene sussistere, nel caso di	
	specie, i presupposti per il radicamento della giurisdizione	
	contabile.	
	L’azione di responsabilità intentata dalla Procura attiene, infatti, ad	
	un’ipotesi di danno erariale, <i>sub specie</i> di danno al patrimonio della	
	società <i>in house providing</i> Brembo Super Ski S.r.l., partecipata, tra gli	
	altri, dal Comune di Foppolo.	
	Alla stregua della documentazione in atti, puntualmente descritta	
	nell’atto di citazione, al cui contenuto si rinvia ai sensi dell’art. 17	
	delle norme di attuazione al c.g.c., emerge con chiarezza la	
	configurabilità della società danneggiata quale società <i>in house</i>	
	<i>providing</i> degli enti pubblici soci (cfr. pg. 20 e ss. atto di citazione,	
	nonché Doc. 6, fasc. di Procura), sicché – in questo caso- sussiste la	
	giurisdizione contabile per le azioni di responsabilità nei confronti	
	degli organi amministrazione, gestione e controllo che, agendo	
	illecitamente, abbiano causato un danno al patrimonio sociale (<i>ex</i>	
	<i>pluribus</i> : Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2020, n. 14236; id, 20 febbraio	
	2020, n. 4316; id, 13 settembre 2018, n. 22409 e, id, 10 marzo 2014, n.	
	5491; C. conti, sez. II d’Appello n. 302/2022, sez. III d’Appello, n.	
	602/20221, n. 354/2018).	
	4.2 Sussiste, altresì, il rapporto di servizio tra i convenuti e la	
	27	

		società <i>in house</i> danneggiata.	
		Come risulta dagli atti, all'epoca delle distrazioni (novembre 2014 -	
		novembre 2015) Cattaneo Salvo ricopriva la carica di Presidente del	
		C.d.A., cui sono immanenti poteri gestori e di rappresentanza della	
		persona giuridica, con conseguente radicamento di quella relazione	
		funzionale che, stando alla base del rapporto di servizio, implica	
		l'assoggettamento alla giurisdizione contabile.	
		4.2.1 Ad analoga conclusione può giungersi anche con riferimento	
		alla posizione del convenuto Berera Giuseppe, il quale ha	
		pacificamente rivestito la qualità di amministratore di fatto della	
		società <i>in house</i> Brembo Super Ski s.r.l all'epoca in cui sono stati	
		disposti i pagamenti indebiti contestati dalla Procura.	
		Tale circostanza fattuale non solo emerge dalle dichiarazioni rese, in	
		sede di interrogatorio, da Laura Cattaneo (Doc. 2, sub. 2, fald. 4, file	
		pg. 808-812, fasc. di Procura) e dalle s.i.t. di Zaglio e Revera (Doc. 3,	
		sub 3, Annotazione GDF n. 558073, All. 98 e 99, del fasc. di Procura),	
		ma è lo stesso Berera che, nell'interrogatorio del 7.2.2017, risponde	
		positivamente alla specifica domanda se fosse amministratore di	
		fatto della Brembo Super Ski (Doc. 3, sub 3, Annotazione GDF n.	
		558073, All. 101, del fasc. di Procura).	
		In sostanza, quindi, la predetta qualità - comportante il radicamento	
		del rapporto di servizio con la società <i>in house</i> danneggiata e	
		l'assoggettamento alla giurisdizione di questa Corte - appare	
		suffragata da plurime e circostanziate risultanze istruttorie.	
		4.3 Nel merito la domanda risarcitoria è parzialmente fondata.	
		28	

	In proposito, il Collegio – rinviando alle considerazioni giuridiche	
	sopra svolte al capo 3.2, in ordine alla mera valenza indiziaria della	
	sentenza di patteggiamento quale fatto storico, anche a fronte	
	dell’espressa inutilizzabilità di siffatta pronuncia giudiziale “ai fini	
	di prova” anche nel giudizio contabile, sancita dall’art. 445, comma	
	1 <i>bis</i> c.p.p. modificato dal D.lgs 150/2022- ribadisce che l’onere di	
	allegazione dei fatti e di prova degli stessi non può limitarsi al	
	rinvio all’accertamento operato nella sentenza di patteggiamento.	
	Ciò premesso, sulla base dell’esame delle disposizioni di pagamento	
	allegate alla relazione della GDF (Doc. 3, sub 3, Annotazione GDF n.	
	558073), il Collegio rileva che il versamento di €. 70.000 in data	
	17.11.2014 (contestato dalla Procura quale quota della distrazione di	
	€. 350.000 a pg. 13 dell’atto di citazione) è avvenuto con bonifico in	
	pari data del Comune di Foppolo direttamente a favore della Gesim	
	s.r.l., con la causale “ <i>anticipazione somme per conto di Brembo Super Ski</i>	
	<i>Gesim S.r.l.</i> “(Doc. 3, sub 3, Annotazione GDF n. 558073, All. 71, del	
	fasc. di Procura).	
	Pertanto, in mancanza di ogni altro elemento che consenta di	
	ricondere contabilmente l’effettivo esborso di questa somma alla	
	Brembo Super Ski, non è possibile ascrivere il predetto pagamento	
	di €. 70.000 tra le somme indebitamente distratte dagli odierni	
	convenuti alla citata società <i>in house</i> , sicché il relativo importo va	
	escluso dalla condanna.	
	Sussistono, invece, i presupposti per affermare la responsabilità dei	
	convenuti Berera Giuseppe e Cattaneo Salvo per la distrazione delle	
	29	

	restanti somme, come indicate nei due prospetti a pag. 13 e 14	
	dell'atto di citazione, pari ad €. 392.645,48.	
	Sulla base della documentazione in atti (Doc. 3, sub 3, Annotazione	
	GDF n. 558073, All. 72 e ss., del fasc. di Procura), le restanti	
	disposizioni di pagamento contestate risultano tutte riferibili	
	contabilmente alla Brembo Super Ski, che ne ha disposto	
	indebitamente a favore di soggetti privi di legittimazione.	
	Le predette condotte distrattive sono ascrivibili ad entrambi i	
	convenuti ai quali, per effetto dei loro poteri gestori di diritto e di	
	fatto e della delega ad operare sui conti correnti della società, sono	
	imputabili i contestati pagamenti per finalità del tutto estranee a	
	quelle che la società pubblica in discorso avrebbe dovuto perseguire.	
	La responsabilità va ascritta a titolo di dolo, considerato che le	
	distrazioni in danno della Brembo Super Ski, sia per la collocazione	
	temporale in cui sono avvenute che per quanto dichiarato da Berera	
	sulle modalità adottate per il reperimento della provvista corruttiva	
	da corrispondere ai fratelli Boccolini (interrogatorio in data	
	27.06.2018, Doc.2, file 23437, pag. 258 e ss.) erano finalizzate ad	
	integrare il prezzo delle corruzione, per cui se ne può inferire una	
	volizione cosciente e consapevole sia dell'illiceità della condotta che	
	delle conseguenze dannose a carico della società <i>in house</i> .	
	5. In conclusione, in parziale accoglimento delle domande	
	attoree, i convenuti vanno ritenuti responsabili dei danni contestati	
	e condannati come segue:	
	- BERERA Giuseppe al risarcimento del danno all'immagine	
	30	

	all'amministrazione di appartenenza, quantificato in €.	
	60.000, oltre rivalutazione dal 4.4.2021 (data di irrevocabilità	
	della sentenza n. 191/2021) ed interessi, da corrispondere al	
	Comune di Foppolo;	
	- BERERA Giuseppe e CATTANEO Salvo, in solido, al	
	risarcimento del danno patrimoniale diretto alla società <i>in</i>	
	<i>house</i> BREMBO SUPER SKI S.r.l., quantificato in €. 392.645,48	
	oltre rivalutazione dal 4.4.2021 (data di irrevocabilità della	
	sentenza n. 191/2021) ed interessi sulla somma rivalutata, da	
	corrispondere alla Brembo Super Ski S.r.l. in fallimento.	
	6. Le spese del giudizio vengono liquidate come da dispositivo	
	e poste, in solido, a carico dei convenuti soccombenti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle	
	domande proposte dal Procuratore regionale:	
	CONDANNA	
	- BERERA Giuseppe , nato a San Giovanni Bianco (BG)	
	l'08.05.1968, residente a Foppolo (BG), in via Moia n. 3, C.F.:	
	BRRGPP68E08H910A al risarcimento del danno all'immagine	
	all'amministrazione di appartenenza, quantificato in €.	
	60.000, da corrispondere al Comune di Foppolo, oltre	
	rivalutazione dal 4.4.2021 (data di irrevocabilità della	
	sentenza n. 191/2021) ed interessi legali sulla somma così	
	31	

	rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino	
	all'effettivo soddisfo;	
	- BERERA Giuseppe , nato a San Giovanni Bianco (BG)	
	l'08.05.1968, residente a Foppolo (BG), in via Moia n. 3, C.F.:	
	BRRGPP68E08H910A e CATTANEO Santo , nato a Valleve	
	(BG), il 20.11.1950, ed ivi residente in via IV Novembre n. 6/c,	
	C.F.: CTTSNT50S20L623C, in solido, al risarcimento del	
	danno patrimoniale diretto alla società <i>in house</i> BREMBO	
	SUPER SKI S.r.l., quantificato in €. 392.645,48 oltre	
	rivalutazione dal 4.4.2021 (data di irrevocabilità della	
	sentenza n. 191/2021) ed interessi legali sulla somma così	
	rivalutata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino	
	all'effettivo soddisfo, da corrispondere alla Brembo Super Ski	
	S.r.l. in fallimento.	
	Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di	
	giudizio, che si liquidano in complessivi € 216,32	
	(duecentosedici/32).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre	
	2023.	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Vito Tenore)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 19/02/2024	
	32	

Il Direttore di Segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

f.to digitalmente